



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 -

E' costituita una associazione animalista volontaria denominata:

"DIAMOCI LA ZAMPA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CANI ABBANDONATI"

Il nome dell'associazione potrà essere scritto in qualsiasi carattere o rilievo tipografico con lettere maiuscole oppure minuscole.

Articolo 2 -

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, ha fini esclusivamente solidaristici quali ad esempio: - la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo;

- la realizzazione di più corretti rapporti fra uomo e animale per una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali;

- l'ottenimento dei cani ospitati nei canili pubblici per una loro adeguata custodia e per l'eventuale successiva cessione a persone o ad Enti ritenuti idonei;

- l'ottenimento dei cani da proprietari privati che non sono più in grado di tenerli, per un'eventuale successiva cessione a persone od Enti ritenuti idonei;

- la partecipazione ai corsi di formazione per guardie ecolologiche e zoofile in materia di protezione dell'ambiente e degli animali;
- l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere;
- la realizzazione di programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole;
- la collaborazione con altre associazioni animaliste su iniziative specifiche (es. contro la vivisezione, ed altro);
- la collaborazione di volontariato per la gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli Enti Pubblici;
- la collaborazione con Enti e Associazioni per la promozione di iniziative finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3 -

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte senza fini di lucro anche indiretto, dai propri aderenti esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 4 -

La sede sociale è in San Donato Milanese (Milano).

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, potranno essere istituite altre sedi secondarie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia.

Articolo 5 -

La durata dell'associazione è indeterminata.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 6 -

L'associazione per meglio raggiungere gli scopi sociali può strutturarsi in sezioni il cui numero e la cui istituzione dovranno essere approvati dal consiglio direttivo.

Articolo 7 -

I responsabili delle Sezioni, qualora non già componenti il Consiglio Direttivo partecipano con diritto di voto alle riunioni del consiglio stesso quando sono in discussione argomenti relativi all'attività della Sezione.

Articolo 8 -

La struttura organizzativa della sezione è definita nell'am-

bito della stessa con deliberazioni assunte con la maggioranza dei componenti.

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9 -

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci e dei privati, dai contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche anche internazionali, finalizzati al sostegno delle attività svolte o dei progetti elaborati; da donazioni e lasciti testamentari, da entrate derivanti da altre attività promozionali svolte esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali e da quanto altro previsto dalle Leggi che tutelano, riconoscono, promuovono ed agevolano l'attività di volontariato.

TITOLO IV

DECORRENZA DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 10 -

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V

SOCI

Articolo 11 -

L'iscrizione all'associazione è libera a tutti, privati, Enti ed Associazioni, mediante pagamento di una quota annua fissa-ta di anno in anno dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 12 -

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono i membri intervenuti per la costituzione della Associazione;
- b) soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo, all'unanimità, per particolari benemerenze assunte nel promuovere le attività e gli scopi dell'Associazione;
- c) soci sostenitori: sono coloro che versano all'Associazione all'atto dell'iscrizione, una quota almeno tripla di quella ordinaria;
- d) soci ordinari: sono tutti coloro che versano la quota associativa;
- e) soci giovanili: sono coloro che non hanno raggiunto i 14 anni di età e che versano all'associazione all'atto dell'iscrizione una quota associativa pari alla metà della quota ordinaria.

I soci onorari sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota sociale. Essi sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

Articolo 13 -

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo);
- b) per morosità (a distanza di due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento di quota sociale scaduta);

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e, in casi di appello, dall'assemblea per condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

ORGANI

Articolo 14 -

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

TITOLO VII

RINNOVO ORGANI SOCIALI

Articolo 15 -

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il consiglio uscente stabilisce la data dell'assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi sociali.

Articolo 16 -

I soci che intendono essere eletti possono presentare la propria candidatura a consigliere o sindaco, presso la sede sociale, fino al secondo giorno precedente la data stabilita per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci oppure in assemblea, al Presidente della stessa subito dopo la proclamazione della sua legale costituzione.

Sono eleggibili tutti i soci purchè iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale, qualsiasi dovere.

Articolo 17 -

Il corretto svolgimento delle elezioni è curato da due scrutatori eletti seduta stante dall'Assemblea, sotto la presidenza dello scrutatore più anziano per iscrizione all'Associazione o per età, se iscrittosi alla stessa data.

Articolo 18 -

Le elezioni avvengono per scrutinio segreto, salvo diverso orientamento dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto di manifestare la propria preferenza sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Sindaci, per un numero di candidati pari ai due terzi, arrotondandoli per eccesso all'unità dei componenti degli organi da eleggere.

Articolo 19 -

Lo spoglio delle schede viene effettuato dagli scrutatori. Al termine delle votazioni, stabiliscono una graduatoria in base ai voti di preferenza e redigono il verbale delle elezioni.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei consiglieri e dei sindaci eleggibili.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Articolo 20 -



I primi tre tra i candidati non eletti per la carica di consigliere ed i primi due di quelli non eletti per la carica di sindaco, assumono la funzione rispettivamente di consiglieri o sindaci supplenti.

Articolo 21 -

Il candidato che alle elezioni per il Consiglio Direttivo risulta primo in graduatoria convoca, entro 15 giorni dalle elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo e ne assume la presidenza temporanea.

Il consiglio eletto provvede nella prima adunanza alla nomina per scrutinio segreto o palese delle cariche sociali.

Articolo 22 -

Il nuovo Presidente eletto riceve le consegne dal presidente uscente entro un mese dall'elezione.

Articolo 23 -

L'attività svolta dai soci che ricoprono cariche sociali non può essere in nessun caso retribuita; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricevuto.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

Articolo 24 -

L'assemblea è composta da tutti i soci e, statutariamente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, statutariamente adottate, obbligano

tutti i soci anche se non intervenuti o dissennienti.

La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione la validità delle deliberazioni non può essere contestata se taluno degli intervenuti si astenga dal voto o si allontani nel corso dell'adunanza, qualora permanga il quorum richiesto per l'adozione della delibera.

Articolo 25 -

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è annuale ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'attività sociale.

Oltre ai casi previsti dalla Legge l'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando particolari ragioni lo richiedano comprese eventuali sostanziali modifiche al programma stabilito dall'assemblea ordinaria proposte di eventuali attività straordinarie.

Le assemblee hanno normalmente luogo nella sede sociale, ma possono aver luogo altrove se la maggioranza del consiglio direttivo lo reputi opportuno.

L'assemblea può essere, inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci o, in caso di constatata irregolarità nella gestione dell'associazione, dal Collegio dei Sindaci.

Articolo 26 -



L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale non meno di dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Copia dell'avviso può essere inviata ai soci a mezzo lettera.

Articolo 27 -

Tutti i soci hanno diritto al voto nelle assemblee purchè aventi anzianità superiore a 20 giorni.

Il socio che ha diritto ad intervenire in assemblea può farsi in essa rappresentare.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Articolo 28 -

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti..

Nel calcolo dei soci iscritti non si tiene conto "dei" soci onorari.

Articolo 29 -

Oltre a quanto specificamente previsto dallo statuto, sono in particolare di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale e delle relazioni che lo accompagnano;
- b) l'approvazione del programma annuale di attività proposto, nelle sue linee di massima dal consiglio direttivo;
- c) la fissazione della quota sociale annuale.

Articolo 30 -

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In mancanza funge da Presidente uno dei consiglieri presenti o un socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea nomina il segretario ed eventualmente due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità per le singole votazioni.

Articolo 31 -

Tanto in prima che in seconda convocazione le assemblee deliberano a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti la proposta si dà per respinta.

L'assemblea straordinaria chiamata a decidere sullo scioglimento dell'associazione, sulla destinazione delle eventuali proprietà sociali delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi degli iscritti.



Sulla modifica dello statuto delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.

Articolo 32 -

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati.

Il processo verbale viene letto e messo a votazione seduta stante qualunque sia il numero dei soci presenti alla lettura.

Le copie verbali, certificate conformi dal Presidente e dal segretario in carica del consiglio direttivo fanno piena provva.

TITOLO IX

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 33 -

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 34 -

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

Articolo 35 -

Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno normalmente luogo nella sede sociale, ma possono aver luogo anche altrove.

Il consiglio è convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, di sua iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno due giorni, salvo casi d'urgenza per i quali è ammessa la convocazione anche telefonica.

Sarà data partecipazione al Collegio dei Sindaci di ogni convocazione del consiglio.

Articolo 36 -

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza di almeno metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Articolo 37 -

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà di compiere atti che, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ritenga opportuni, esclusi soltanto quelli che il presente statuto riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune

attribuzioni di sua competenza a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Articolo 38 -

Il Consiglio Direttivo provvede in particolare:

- all'elaborazione dei programmi annuali di massima da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- all'elaborazione dei programmi particolari la cui attuazione è affidata al presidente;
- all'approvazione delle spese per il funzionamento dell'Associazione;
- alla redazione del bilancio che sentito il parere dei sindaci, sottopone all'approvazione finale dell'assemblea dei soci;
- alla delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- a proporre all'assemblea dei soci eventuali provvedimenti disciplinari a carico di quei soci colpevoli di mancanza o trasgressione statutarie molto gravi e lesive per l'associazione;
- alla surroga dei membri cessanti dalla carica.

Articolo 39 -

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 40 -

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano senza diritto di voto i membri supplenti, possono altresì partecipa-

re, su invito dello stesso e senza diritto di voto i soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti posti in discussione e rappresentanti di organismi socio-culturali e territoriali diversi.

Articolo 41 -

I componenti del consiglio direttivo che per dimissioni o altro cessino le loro funzioni, devono essere surrogati dai membri supplenti scelti in ordine ai voti di preferenza ottenuti.

I componenti del direttivo che surrogano quelli non più in carica, eserciteranno le loro funzioni soltanto per il periodo di tempo in cui rimarrà in carica il direttivo stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti nell'assemblea dei soci, il consiglio direttivo si considerà per intero decaduto.

In tal caso dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio.


TITOLO X

PRESIDENZA

Articolo 42 -

Il Presidente:

- convoca e presiede le adunanze del consiglio e le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- firma tutte le comunicazioni dirette ai soci;
- firma tutti gli atti diretti ad autorità, enti, associazio-



ni e personalità;

- cura il funzionamento dell'associazione e l'attuazione dei programmi;
- rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni che esterni;
- è responsabile, solidamente con il consiglio direttivo, anche agli effetti legali, di ogni manifestazione promossa o patrocinata dall'Associazione e di eventuali pubblicazioni edite a cura della stessa.

Articolo 43 -

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, da qualunque causa originato, viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente il Vice presidente convoca e presiede il consiglio che provvede a ripristinare il numero dei Consiglieri con l'inclusione del primo in graduatoria dei candidati non eletti nella elezione precedente e procede alla elezione del nuovo presidente.

Articolo 44 -

Il segretario Tesoriere provvede al funzionamento della segreteria e svolge funzioni di economo, in particolare:

- redige i verbali dell'adunanza del consiglio delle assemblee dei soci;
- provvede all'espletamento di tutti gli atti amministrativi

almeno due dei sindaci effettivi. Alle riunioni del consiglio direttivo può partecipare anche uno solo dei sindaci effettivi.

Articolo 48 -

Il collegio sindacale si considererà decaduto qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la totalità dei sindaci eletti.

I sindaci mancanti vengono sostituiti mediante cooptazione nel collegio dei sindaci supplenti.

TITOLO XII

BILANCIO SOCIALE

Articolo 49 -

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo ha l'obbligo della redazione del bilancio che sottoporrà prima all'esame dei sindaci e poi all'approvazione dell'assemblea.

Nel bilancio devono essere indicate le uscite inerenti alle spese sostenute per il raggiungimento dell'oggetto sociale e le entrate che le hanno consentite.

I contributi o i lasciti che eventualmente l'associazione dovesse ricevere devono essere singolarmente riportati.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 50 -

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le disposizioni

ni del Codice Civile.

Per allegato

F.to Corinna EPIFANIA - GAIARA Mariella -

Alba PERRONE - Rosangela LURASCHI -

MERCANTI Francesco -

Pietro SORMANI Notaio -

Copia conforme all'originale conservato tra i miei atti. Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Consta di n. 225 facciate.

Si rilascia ad uso *parte*

Milano, 16 dicembre 1991

